



IL PRESIDENTE

Visto l'art.83 D,L. n.18 del 17-3-2020, finalizzato al contenimento della emergenza epidemiologica da coronavirus;

vista la normativa riguardante le commissioni tributarie, che impone il rinvio di ufficio delle udienze fissate dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 a data posteriore al 15 aprile 2020 salvo per i provvedimenti di particolare urgenza la cui ritardata trattazione può arrecare grave pregiudizio alle parti, urgenza da dichiararsi, per i procedimenti pendenti, con decreto del presidente del collegio;

rilevato che allo stato nell'ambito del procedimenti tributari non paiono sussistere casi di siffatto genere, in quanto anche in presenza di istanze di sospensiva il concomitante blocco delle attività esecutive da parte degli Uffici Finanziari va venire meno la attualità del pericolo, salvo ovviamente l'eventuale diverso avviso dei presidenti di collegio, da comunicarsi tempestivamente;

ritenuto che in relazione alla sospensione dei termini quello pertinente al deposito dei provvedimenti giurisdizionali deve essere prorogato al 16 aprile 2020 ove scadente in data anteriore;

riservato ogni opportuno provvedimento che si rendesse necessario nell'evolversi della situazione di emergenza,

P.Q.M.

1) dispone il rinvio di ufficio di tutte le cause fissate nelle udienze stabilite fino al 15 aprile, a data posteriore da fissarsi a cura dei presidenti di sezione, comprese quelle già in precedenza sospese o contenenti istanze di sospensione delle esecuzione del provvedimenti, salvo per queste ultime diverso avviso dei presidenti di collegio, da esprimersi con decreto;

proroga al 16 aprile 2020 i termini per il deposito dei provvedimenti giurisdizionali.

